

Esenzione per invalidità

Il riconoscimento di una invalidità garantisce il diritto all'esenzione per alcune o per tutte le prestazioni specialistiche.

Come viene riconosciuto il diritto all'esenzione per invalidità?

Lo stato ed il grado di invalidità devono essere accertate dalla competente Commissione medica della ASL di riferimento dell'assistito. L'accertamento costituisce condizione necessaria per il rilascio dell'attestato di esenzione.

Chi può avere l'esenzione per invalidità?

Le categorie di invalidi che godono di questo beneficio, in base a quanto stabilito nel Decreto ministeriale 1° febbraio 1991 art. 6 sono:

- invalidi di guerra, ed equiparati, e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V
- invalidi civili ed invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 o con assegno di accompagnamento, o con indennità di frequenza
- invalidi civili con indennità di accompagnamento
- ciechi e sordomuti
- ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ (categoria equiparata dalla legge agli invalidi e mutilati di guerra)
- vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata Stato
- vittime del dovere

esenti tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche.

Le altre categorie di seguito elencate:

- invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla VI alla VIII
- invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3
- coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale

sono invece esenti le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante.

Gli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia, hanno diritto a ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe "C" su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità.